

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO

Ammissibilità della richiesta d'accesso- sufficienza della individuabilità dei documenti

(Roma, 19 dicembre 2013)

FATTO

Il ricorrente, avendo partecipato al concorso interno per la copertura di un posto di Vicepresidente di sezione delle Commissioni Tributarie provinciali di Ragusa, Catania e Siracusa, all'esito del quale era risultato in posizione non utile nelle relative graduatorie, in data 2.11.2013 rivolgeva al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria un'istanza di accesso alla delibera di attribuzione del proprio punteggio ed agli atti presupposti, collegati e conseguenti. L'Amministrazione, con nota del 4.11.2013, rilevata la genericità dell'istanza di accesso, comunicava all'accedente la possibilità di esercitare il proprio diritto di accesso alla documentazione richiesta, previa presentazione di una dettagliata richiesta. Il signor... in data 4.12.2013, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, in data 10.12.2013, adottava una delibera nella quale ribadiva la legittimità del proprio operato con riferimento all'istanza di accesso in questione, disponendo che tale delibera fosse comunicata alla Commissione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

Non vi è dubbio che l'istanza di accesso in questione, nei termini in cui è stata formulata dal ricorrente, è tale da consentire all'Amministrazione di individuare agevolmente i documenti richiesti dallo stesso: ciò determina la legittimità di tale istanza, avente ad oggetto documenti che, benché non individualmente determinati, sono obiettivamente determinabili. A nulla rileva la considerazione, svolta dall'Amministrazione, secondo la quale non esiste un provvedimento di attribuzione del punteggio che riguardi ogni singolo candidato, nonché il rilievo che gli atti relativi alla procedura concorsuale cui aveva partecipato il ricorrente sono pubblicati sul sito Internet dell'Amministrazione, le circostanze in questione non essendo preclusive della legittimazione del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti,

*Commissione per l'accesso
ai documenti amministrativi*

ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, trattandosi di atti endoprocedimentali.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Accesso ad atti di procedimento disciplinare

(Roma, 17 gennaio 2013)

FATTO

Il Sig. ... dopo avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, al fine di potere esercitare il diritto di difesa ha chiesto, il 2 maggio, di potere accedere a numerosi documenti del relativo procedimento. Il Comando resistente ha, dapprima, parzialmente accolto l'accesso negandolo solo all'informativa di reato n. 75/3 ed ai relativi allegati, successivamente ha consentito la sola visione anche di tale documento. Il provvedimento di diniego del 18 maggio, conosciuto dal ricorrente il 24 maggio, era motivato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 e dagli artt. 1048 e seguenti del d.P.R. n. 90 del 2010, atteso che l'informativa era stata inviata alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto del 18 maggio il ricorrente ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Dopo avere preso visione del documento in questione ha chiesto di poterne avere anche copia.

L'amministrazione resistente, dopo avere narrato la presente vicenda, ha precisato che il procedimento disciplinare è stato definito il 24 giugno e che, poiché l'informativa di reato ha originato un procedimento penale, ancora in corso di svolgimento, il ricorrente avrebbe dovuto presentare l'istanza al giudice competente ai sensi dell'art. 116 c.p.p.

DIRITTO

Il ricorso è fondato. L'art. 22, comma 1, lett. a) prevede la visione e l'estrazione di copia quali modalità congiunte ed ordinarie di esercizio del diritto di accesso senza deroghe o eccezioni di sorta, i casi di impedimento al diritto di accesso essendo, invece, ricondotti solo all'esclusione o al differimento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quella di estrazione di copia non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello alla riservatezza dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello alla difesa del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico (tra gli altri vedi T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 27 luglio 2007 , n. 301; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 18 maggio 2007, n. 767).

Deve pertanto ritenersi che la limitazione alla sola visione dei documenti non costituisca modalità soddisfacente dell'esercizio del diritto di accesso

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Diritto d'accesso esercitabile anche mediante estrazione di copia e non attraverso la sola visione

(Roma, 17 gennaio 2013)

FATTO

La signora ..., unitamente al proprio coniuge ... in proprio e nella qualità di genitori della minore ..., in data 22.11.2012 presentavano all'Amministrazione un'istanza di accesso alle pagine del Registro di classe (II A) contenente l'annotazione della sanzione inflitta alla loro figlia nonché alla memoria contenente la descrizione dei fatti inoltrata dalla Professoressa

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

L'Amministrazione, con provvedimento del 4.12.2012 rendeva accessibile la pagina del registro di classe in questione, rendendo possibile la sola visione della relazione della Professoressa ..., sul rilievo che si trattasse di un documento riservato.

La signora ..., in data 3.1.2013, adiva la Commissione perché si pronunciasse sulla legittimità del parziale rigetto tacito della sua istanza di accesso.

Con nota n. del 9 gennaio 2013, l'Istituto scolastico Comprensivo di ... inviava alla Commissione le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, spettando alla ricorrente il diritto ad accedere alla relazione in questione anche mediante estrazione di copia, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
